DISCIPLINA PER L'ADDESTRAMENTO, L'ALLENAMENTO E LE PROVE DEI CANI NELL'AREA CINOFILA TEMPORANEA DENOMINATA FRATTURA VECCHIA ROVERE RUFIGNO (di tipo B) PER L'ANNO 2025

ART . 1

L'Area Cinofila Temporanea è istituita, gestita e autorizzata dall'Ambito Territoriale di Caccia "Sulmona", così come indicato dall'art.18 comma 11, della Legge Regionale n. 10 del 28/01/2004 e s.m.i,, **la stessa è finalizzata all'addestramento ed all'allenamento dei cani da caccia delle razze da cerca, da ferma e da seguita,** ed è individuata nella cartografia allegata quale parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

ART . 2

I cani da seguita in addestramento possono essere portati in muta fino ad un massimo di 6 (sei) ovvero in coppia o singoli. I cani da ferma in addestramento possono essere portati fino ad un massimo di 3 (tre) per addestratore.

ART . 3

L'accesso nell'Area Cinofila Frattura Vecchia Rovere Rufigno è consentito agli aventi diritto, in qualità di cacciatori iscritti nonché ammessi nella stagione venatoria trascorsa. La ricevuta di avvenuto pagamento della quota sociale, riferita alla stagione venatoria 2024/2025, ha valore di autorizzazione quale diritto di accesso nelle aree cinofile di cui all'art.1. L'addestramento e l'allenamento dei cani non è consentito nei giorni del martedì e del venerdì.

ART . 4

Nell'Area Cinofila Temporanea Frattura Vecchia Rovere Rufigno possono essere effettuate gare o prove di lavoro, riconosciute dall'ENCI, organizzate: dall' A.T.C., da Gruppi Cinofili e/o Associazioni Venatorie, nei modi e nei tempi così come previsti dalla vigente normativa.

ART . 5

Per consentire i ripopolamenti di selvaggina, nell' Area Cinofila di che trattasi, le attività di addestramento e allenamento dei cani, può essere sospesa in qualsiasi momento con apposito avviso dandone la massima diffusione agli aventi diritto anche attraverso gli organi di stampa e i servizi informatici.
Le attività possono essere sospese con le stesse modalità di cui sopra durante le prove di lavoro organizzate nell'Area Cinofila Temporanea interessata

L'attività di addestramento e allenamento dei cani nell'Area Cinofila Temporanea denominata Frattura Vecchia Rovere Rufigno è consentita nei periodi di seguito indicati:

Periodo **consentito** dal 1° febbraio al 30 aprile 2025;
Periodo **di sospensione** dal 1° al 30 maggio 2025;
Periodo **di riapertura consentito** dal 31 maggio al 30 giugno 2025;

ART . 6

Ogni cinofilo ammesso deve avere obbligatoriamente una copertura assicurativa per responsabilità civili derivanti dall'attività di addestramento. Gli eventuali danni alle colture, alla propria persona e/o a terzi, agli animali e/o cose causati dai cani o dai conduttori sono risarciti da questi ultimi.

ART . 7

La vigilanza all'interno dell'area cinofila temporanea è affidata agli agenti volontari, agli agenti dell'Amministrazione Provinciale ed a tutti gli agenti di Polizia Giudiziaria, secondo la normativa vigente.

ART . 8

Per le violazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

ART . 9

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente.

Il Presidente p.t.
F.to Maurizio D'Angelo

Sulmona 14 gennaio 2025